



DA PSD2 A PSD3

A sei anni dall'entrata in vigore della PSD2 (la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento) il mercato dei servizi di pagamento ha vissuto, senza ombra di dubbio, una profonda trasformazione accompagnata, tuttavia, da alcune criticità che non hanno consentito di raggiungere appieno gli obiettivi originariamente prefissati.

Tale normativa, voluta dall'Unione Europea al fine di promuovere l'innovazione, la concorrenza nonché la sicurezza dei consumatori nel settore europeo dei pagamenti ha introdotto, in particolare, due importantissime innovazioni:

- la SCA (*Strong Customer Authentication* o Autenticazione Forte del Cliente) con cui i consumatori possono accedere ai propri rapporti bancari o disporre ordini di pagamento online sulla base di due fattori di autenticazione;
- l'introduzione dell'Open Banking e di nuovi servizi di pagamento innovativi offerti da operatori diversi dalle Banche, noti come "Terze Parti" (*Third Party Providers* o TPP). Ci riferiamo agli ormai noti servizi di:
 - *Account Information* con cui è possibile aggregare le informazioni relative a conti correnti e strumenti finanziari di cui il fruitore è titolare presso diversi intermediari finanziari;
 - *Payment Initiation* con cui è possibile disporre ordini di pagamento a valere sui propri depositi;
 - *Card Issuing* ossia di emissione di carte di pagamento, regolate su un conto di pagamento accessibile online di un istituto di credito diverso da quello dall'emittente della carta.

Per favorire lo sviluppo di tali servizi è stato posto l'obbligo in capo alle banche di agevolare l'accesso da parte dei TPP ai dati e alle informazioni personali dei consumatori, su autorizzazione di questi ultimi, tramite apposite interfacce (dette API) che interagiscono direttamente con i rapporti bancari dei fruitori.

Come anticipato, in questi anni di PSD2 sono emerse alcune problematiche relative all'accesso da parte delle terze parti ai dati dei consumatori detenuti dagli intermediari finanziari; da un lato i TPP hanno evidenziato come spesso le API bancarie a loro dedicate pecchino in termini di qualità e di prestazioni mentre di contro gli intermediari finanziari hanno lamentato gli ingenti costi sostenuti per lo sviluppo delle interfacce senza possibilità di imputarli alle terze parti, nonché lo scarso utilizzo delle stesse in quanto i TPP prediligono l'uso delle interfacce clienti.

Si aggiungono poi le criticità riscontrate nell'ambito della prevenzione delle frodi a causa della diffusione di tattiche utilizzate per compiere truffe sempre più sofisticate alle quali la PSD2 non è stata in grado di far fronte. Tra di esse annoveriamo, ad esempio, lo "spoofing" (o frode di impersonificazione), che rende difficile discernere le transazioni non autorizzate da quelle effettivamente autorizzate dal consumatore, in quanto il consenso da lui fornito per perfezionare una transazione è soggetto a una manipolazione da parte del truffatore tramite il numero di telefono o l'indirizzo e-mail dell'intermediario finanziario.

Alla luce di quanto appena esposto, la Commissione Europea con la consultazione dell'EBA (European Banking Authority) ha pubblicato un draft in data 28/06/2023 contenente una proposta di revisione della PSD2, la terza direttiva sui servizi di pagamento (PSD3), nonché un nuovo regolamento sui servizi di pagamento (PSR) al fine di ottimizzare ulteriormente il sistema dei pagamenti europeo e colmare le lacune della PSD2.

In particolare, tra gli obiettivi della PSD3 e del PSR vi sono:

- Il rafforzamento della protezione dei fruitori dei servizi e un miglioramento delle previsioni sulla SCA (Strong Customer Authentication) attraverso le seguenti ulteriori misure antifrode:
 - La verifica da parte dei prestatori di servizi di pagamento dell'associazione tra il nome e l'IBAN del beneficiario prima di processare l'operazione di bonifico;
 - Il monitoraggio delle transazioni da parte degli operatori e una base giuridica che consenta ai prestatori di servizi di condividere tra loro le informazioni relative alle frodi;
 - L'attuazione di azioni educative da parte delle terze parti sia nei confronti dei clienti sia nei confronti del proprio organico interno con lo scopo di incrementare la consapevolezza delle frodi nei pagamenti;
 - Il diritto al rimborso in caso di frodi subite del consumatore.
- La maggiore fruibilità dei servizi Open Banking grazie a interfacce di accesso ai dati dedicate che rispettino apposite specifiche tecniche obbligatorie per gli intermediari finanziari.
- L'implementazione di dashboard da parte dei prestatori di servizi con cui i consumatori potranno gestire i consensi dati per l'accesso alle proprie informazioni agli operatori ed eventualmente revocarli.
- L'agevolazione da parte dei prestatori di servizi non bancari, tra i quali gli istituti di pagamento (IP) e gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), nell'accesso alle infrastrutture di pagamento al fine di favorire la concorrenza nel settore dei pagamenti in un contesto di level playing field tra operatori bancari e non. A tali operatori viene spesso preclusa da parte delle banche commerciali l'apertura di conti di regolamento presso di loro al fine di contrastare fenomeni di riciclaggio del denaro. Tuttavia, tali soggetti necessitano obbligatoriamente di una licenza e di un conto di regolamento detenuto presso una banca per poter erogare i propri servizi di pagamento; in tal senso la PSD3 imporrà dei requisiti più stringenti alle banche che dovranno fornire spiegazioni più dettagliate in caso di rifiuto basate su sospetti fondati di attività illegali. In alternativa, le banche centrali potranno intervenire, a propria discrezione, offrendo altresì servizi di custodia dei fondi ai prestatori di servizi di pagamento non bancari.

Il percorso strategico seguito dall'Unione Europea è chiaro e mira a creare un quadro normativo in grado di favorire l'innovazione e affrontare tutti i potenziali rischi nel settore finanziario e dei pagamenti.

Le proposte di PSD3 e di PSR sono certamente un passo in avanti verso un sistema sempre più sicuro, innovativo ma altresì concorrenziale.

Tuttavia, la proposta della Commissione Europea è ancora in bozza e il percorso di approvazione non è certamente breve, dal momento che solo a seguito dell'eventuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, decorrerà il termine compreso tra i 18 e i 24 mesi per recepire e attuare le nuove disposizioni da parte degli stati membri.

Febbraio 2024

Autore / **Gessica Valsecchi**
Advisor di inFinance



FORMAZIONE E CONSULENZA SPECIALIZZATA IN
FINANZA AZIENDALE, CONTROLLO DI GESTIONE E BANKING.

inFinance S.r.l.

Via Domenichino 27 20149 Milano
P. IVA 09220050968

t. +39 02 8689 1763
info@infinance.it
www.infinance.it

Seguici anche su    

Il sistema interno di gestione per la
qualità è certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015
per i settori EA 35 e EA 37

